

Circolare n°: 01/2024

Oggetto: Aliquota IVA applicabile alle spese di trasporto delle bombole di ossigeno dalla farmacia al domicilio del cliente.

Sommario: Le spese di trasporto di bombole di ossigeno dalla farmacia al domicilio del cliente sono considerate oneri accessori ai sensi dell'art. 12 DPR 633/72 e seguono l'aliquota del bene principale.

Contenuto:

Le spese di trasporto sostenute dal farmacista per il trasporto dalla farmacia al domicilio del cliente delle bombole di ossigeno sono considerate come onere accessorio al bene principale oggetto della fornitura e quindi dell'ossigeno. Per questo motivo, andranno assoggettate alla medesima aliquota IVA del bene principale oggetto della consegna che, nel caso specifico, è quella del 4 per cento. Lo scontrino che sarà emesso dovrà indicare, oltre che il bene oggetto della cessione "bombola d'ossigeno", in modo separato, anche l'onere accessorio come "trasporto per consegna", o, più semplicemente "consegna" e l'aliquota sarà quella del bene principale nel nostro caso, quindi, quella del 4 per cento.

Quanto sopra, lo si evince dall'art. 12 del DPR n. 633/72:

"Art. 12 Cessioni e prestazioni accessorie: Il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale. Se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile."

Tale interpretazione è stata ribadita da varie circolari e risoluzioni in ultimo con la risposta all'interpello n. 35 del 2022.

Operatività:

Con riferimento al Registratore Telematico può essere utilizzato un tasto dedicato alle operazioni accessorie, richiamando l'aliquota IVA del bene principale oggetto della cessione, nel nostro caso il 4 per cento.

Per le farmacie che si avvalgono della ventilazione per calcolare l'IVA riscossa sulle vendite, queste operazioni accessorie vengono attratte dalla operazione principale e rientrano nella metodologia di calcolo.

Si ricorda che il metodo di ventilazione dei corrispettivi, definito dall'art.24 del D.P.R. 633/72 AL COMMA 3, può essere utilizzato dai commercianti che vendono al dettaglio beni assoggettati ad aliquote differenti (4, 5, 10, e 22 per cento nel caso della farmacia) e possono determinare l'IVA sulle cessioni effettuate senza emissione di fattura con la stessa proporzione di quella relativa agli acquisti effettuati nel medesimo periodo d'imposta.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Fonti:

Dpr. 633/72:

art. 12: oneri accessori

art .24 comma 3: ventilazione corrispettivi

art. 36 comma 4 applicazione separata aliquote iva

C.M. n.18/331568/1981 p.9

Interpello n.35/2022

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner STP

Dr. Claudio Meloni